

DETERMINAZIONE N. 84 del 27 aprile 2018

Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale Signor Lucio Terlato.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'istanza presentata in data 10 novembre 2015, registrata con prot. camerale n. 12771, con la quale il Sig. Lucio Terlato, nato a Ragusa il 24 febbraio 1956, Istruttore Direttivo - Categoria C posizione economica C5, dichiara di possedere, alla data del 24 settembre 2017, i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L. R. 7.5.2015 n. 9 a decorrere dall' 1 ottobre 2017;

Vista la nota camerale prot. n. 13978 del 7 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Camera di Ragusa, in riscontro alla predetta istanza, comunicava all'interessato, nelle more di un necessario approfondimento, la sospensione del procedimento istruttorio in considerazione dell'incertezza in ordine all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 52 della L.R. n. 9/2015 al personale delle Camere di Commercio della Sicilia;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale della Camera di Ragusa n. 4 del 18 gennaio 2016 con la quale, in ordine alla problematica sull'applicabilità dell'art. 52 della citata L. R. n. 9/2015 ed in presenza del parere negativo n. 110/15.8 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, veniva deliberato di attivarsi perché la problematica venisse affrontata in modo unitario per le Camere di Commercio siciliane, anche sollecitando la convocazione di una specifica riunione presso l'Unioncamere Regionale;

Visto l'art. 1 della L. R. 17/5/2016, n. 8 ed in particolare i commi 2 e 3, i quali dispongono che le disposizioni di cui all'art. 51 della L. R. n. 9/2015 si applicano anche nei confronti del personale camerale assunto anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 4/4/1995, n. 29 e che le disposizioni dell'art. 52 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali indicati nello stesso art. 52;

Considerato che con deliberazione della Giunta Camerale Camera di Commercio di Ragusa n. 78 del 7 giugno 2016, preso atto che la problematica è stata positivamente risolta dal legislatore regionale con le disposizioni della legge regionale n. 8/2016, ritenute esistenti le condizioni di efficienza e di economicità richiamate dal comma 3 dell'art. 1 della L. R. n. 8/2016 al fine di consentire l'applicazione dell'art. 52 della L. R. n. 9/2015 al personale avente diritto, è stato dato

mandato all'Ufficio Personale della Camera di Ragusa di procedere all'istruttoria delle istanze presentate, previa verifica della conferma della volontà degli interessati a fruire della citata normativa;

Vista la nota camerale prot. n. 7521 del 31/08/2016 indirizzata al dipendente in argomento, con la quale si chiede di far conoscere all'Ufficio Personale la volontà di confermare l'istanza presentata in data 10 novembre 2015 con la decorrenza di collocamento ivi indicata;

Vista la nota di risposta prot. n.7811 del 9 settembre 2016 di conferma a quanto richiesto nella predetta istanza di collocamento in quiescenza;

Vista la successiva istanza del 26 settembre 2017 con la quale l'interessato Signor Terlato chiede di spostare la data di collocamento in quiescenza dall'1 ottobre 2017 all'1 luglio 2018 e l'accoglimento della stessa in pari data;

Preso atto dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Personale della Camera sede di Ragusa, di seguito riassunta:

“Preso atto che con delibera n.32 del 20 marzo 1995 il Sig. Lucio Terlato è stato nominato in prova, con decorrenza dall'1 aprile 1995, con la qualifica di Agente Tecnico, e che con delibera n.242 del 30 ottobre 2015 è stato autorizzato il definitivo inquadramento in ruolo;

Con deliberazione n. 205 del 10 ottobre 2001 il predetto dipendente è stato collocato nella nuova categoria C2 ai sensi del D. P. R. S. n. 9/2001;

Con successivi provvedimenti di inquadramento ed in ultimo la determina n. 111 del 19 ottobre 2007 il Sig. Lucio Terlato è stato collocato in categoria C5;

Con istanza prot. n. 15296 del 4 novembre 1997 si fa richiesta di ricongiungimento dei periodi lavorativi ai fini della quiescenza e con determinazione dirigenziale n. 6 del 19 marzo 2018, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7.2.1979 n.29, viene autorizzata la ricongiunzione, con onere zero, a favore del dipendente in oggetto, del periodo d'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS di Ragusa, dall'1 ottobre 1972 al 31 marzo 1995 per complessivi anni 14, mesi 11 e giorni 5;

Considerato, inoltre, che il servizio militare prestato dallo stesso dal 2/8/1976 al 2/8/1977, per complessivi anni 1 e giorni 1, come risulta dalla documentazione militare è valutabile ex sé come servizio civile ai fini di quiescenza;

Visto il comma 1 dell'art.10 della L.R.21/1986 il quale prevede che "Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti";

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;
Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;
Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Considerato che il dipendente, essendo stato assunto con concorso bandito dopo l'entrata in vigore della L.R. 21/1986 è soggetto alla normativa statale di cui alla L.335/1995 e s.m.i.;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003;
Viste le diverse circolari regionali in materia pensionistica ed in ultimo, alla luce delle recenti normative, le circolari n. 70272 del 25 maggio 2015, n.18997 del 16 giugno 2015, n. 99685 del 23 luglio 2015 e n.28010 del 14 settembre 2015;

Accertato che alla data del pensionamento : 1/7/2018 il Sig.Lucio Terlato vanta un'anzianità anagrafica pari a 62 anni, 4 mesi e 6 giorni ed un'anzianità contributiva, comprensiva delle ricongiunzioni effettuate, di anni 39 mesi 2 e giorni 6, pari a quota 101,72;

Accertato altresì che la somma dell'anzianità anagrafica e dell'anzianità contributiva in possesso del dipendente è superiore al limite di 97,6 prescritto per la pensione di anzianità e ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative e dei provvedimenti amministrativi nella fattispecie, che si può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità a decorrere dall'1 luglio 2018;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge

28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr, la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i."; pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione del Tfs o Tfr si realizzeranno solo alla maturazione dei requisiti "Fornero" indicati nella tabella A della circolare n. 70272/2015 Assessorato Regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1;

Viste le circolari regionali n.70272 del 25.5.2015, n. 18997 del 16.6.2015, n. 99685 del 23.7.2015 e n. 28010 del 14.9.2015, che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle LL.RR. n.9/2015 e n.12/2015;

Considerato che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 23 e mesi 3 per cui il dipendente ha diritto ad un trattamento previdenziale complessivo arrotondato ad anni 23;

Preso atto che l'indennità di buonuscita, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 lettera b dell'art.1 legge regionale n.12/2015, è corrisposta con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i.;

Considerato che l'interessato raggiunge, ai sensi della suddetta normativa, il requisito per la pensione di anzianità di 42 anni e 10 mesi in data 22 febbraio 2022, l' indennità di buonuscita

verrà liquidata a febbraio 2024;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n. 10/2000;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il collocamento a riposo a decorrere dall'1 luglio 2018 del dipendente Sig. Lucio Terlato, nata a Ragusa il 24 febbraio 1956, Istruttore Direttivo Categoria C5 presso la sede di Ragusa, riconoscendo il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi del combinato dell'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n.243 e s. m .i., dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 7.5.2015, n.9 e s.m.i. e dell'art.1 comma 2 della L. R. 17.5.2016, n.8;
- 2) di attribuire, al Sig. Lucio Terlato, collocato in quiescenza dall' 1 luglio 2018, per quanto esposto nella parte narrativa, il trattamento pensionistico provvisorio, salvo conguagli positivi e/o negativi, oltre la tredicesima mensilità, in base ai conteggi elaborati dall'Ufficio Personale sede di Ragusa;
- 3) di quantificare l'indennità di buonuscita del predetto dipendente, salvo conguaglio ed al lordo delle ritenute di legge secondo i conteggi effettuati dall'Ufficio Personale di sede;
- 4) la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 con decorrenza febbraio 2024;
- 5) di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro